



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED USO DEGLI ORTI SOCIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2013

INDICE

Articolo 1 - DEFINIZIONE	3
Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE	3
Articolo 3 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE	3
Articolo 4 - DURATA DELL’ASSEGNAZIONE.....	4
Articolo 5 - ESCLUSIVITA’	4
Articolo 6 - CANONE DI CONCESSIONE.....	4
Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
Articolo 8 - COLTIVAZIONI.....	5
Articolo 9 - RICOVERI	5
Articolo 10 - ALTRE COSTRUZIONI.....	5
Articolo 11 - DIVIETI	6
Articolo 12 - ORARI.....	6
Articolo 13 - COMITATO	6
Articolo 14 - VIGILANZA	7
Articolo 15 - REVOCA.....	7
Articolo 16 - FURTO, DANNI E INFORTUNI	7
Articolo 17 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI	8
Articolo 18 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE	8
Articolo 19 - ENTRATA IN VIGORE	8
Articolo 20 - NORME TRANSITORIE.....	8

Articolo 1 - DEFINIZIONE

Per “orto sociale” s’intende un appezzamento di terreno che il Comune concede in uso a fini sociali, su area comunale all’uopo destinata, ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, con gli obiettivi di favorirne un utilizzo a carattere di auto sostentamento, per permettere a fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi di cittadini.

L’orto sociale è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Gli orti sociali vengono assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini/e maggiorenni residenti in Piossasco da almeno un anno,
2. appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: *disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati*;
3. non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;
4. avere un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con valore massimo fissato con deliberazione della Giunta Comunale e revisionabile periodicamente con analogo provvedimento.

Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi il Comune si riserva di definire il numero di lotti da assegnare, previa stipula di apposita convenzione, ad uno o più dei seguenti soggetti:

- Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano;
- scuole di Piossasco;
- associazioni od enti no profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere attività legate all’orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche difficili.

Articolo 3 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione degli orti sociali avviene come segue:

- ogni anno, nel mese di dicembre, accertata la presenza di orti non assegnati, il Comune procede alla pubblicazione dell’avviso di disponibilità dei medesimi;
- l’avviso, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e diffuso per almeno 15 giorni consecutivi;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 è reso dal richiedente con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente (ed il suo nucleo) sarà escluso dalla graduatoria;
- effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione sarà formulata in relazione al valore I.S.E.E.;
- la graduatoria, riportante cognome e nome del concessionario e numero di orto assegnato, è pubblicata all’albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.

Nell'ipotesi in cui la graduatoria contenga un numero di assegnatari superiore alle disponibilità, la stessa avrà validità fino alla pubblicazione di una successiva graduatoria.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato al soggetto concessionario.

I singoli orti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine da cordolo formato da tavoloni in legno per un'altezza massima di cm 20.

L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica comune, mediante cisterna e/o pozzo alimentato periodicamente dalle acque del Consorzio Irriguo. In caso di carenza idrica ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto.

Articolo 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 2. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Piosasco decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 - ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi. Per accertati casi di invalidità la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino al termine del periodo di concessione.

Articolo 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione è stabilito con delibera di Giunta Comunale.

A fine anno eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per manutenzione straordinaria verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, congiuntamente al canone dell'anno successivo, presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni, alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento della siepe perimetrale;

- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate e affisse in bacheca;
- pagare il canone annuo (art. 6) stabilito dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Presidente del comitato e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- all'inizio di ogni periodo di assegnazione (ogni tre anni) effettuare la verniciatura protettiva del cordolo in legno con impregnante neutro.

Articolo 8 - COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione. Costituisce deroga al precedente periodo l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolti associazioni od enti no profit di promozione sociale di cui al precedente art. 2, e su specifica autorizzazione dell'Ente concedente.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 9 - RICOVERI

I ripostigli sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.

Articolo 10 - ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 1 - DIVIETI

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- h) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- l) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- m) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- n) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- o) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 12 - ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni.

Articolo 13 - COMITATO

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente.

Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;

- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua.

Articolo 14 - VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico del Comune al Presidente del Comitato.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Presidente del Comitato.

Articolo 15 - REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- mancato utilizzo dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione delle costruzioni concesse e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti;
- non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art. 5;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PRGC o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 16 - FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente regolamento.

Articolo 17 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 18 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

L'Amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

Articolo 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce il vigente regolamento comunale in materia, ed entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge.

Per i soli concessionari degli orti assegnati con i criteri ed i requisiti di cui al previgente Regolamento, la possibilità di rinnovo della concessione sarà accolta in relazione ai requisiti richiesti in sede di prima assegnazione.

Articolo 20 - NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione la pubblicazione dell'avviso di disponibilità di orti non assegnati, prevista dall'art. 3, sarà effettuata ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del presente Regolamento.